

# COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

**SEDUTA del 20 SETTEMBRE 2010 N. 113**

**OGGETTO: UNIVERSITA' DEGLI STUDI "G. D'ANNUNZIO" DI CHIETI – APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **12,00** nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Vice Sindaco Sig. Lucio CIERI.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. VALTER POLIDORO
2. Sig. MARIO PAOLUCCI
3. Sig. ROCCO RANALLI
4. Sig. LEO CASTIGLIONE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che questa Amministrazione svolge, tramite i propri servizi, una ricca e articolata attività di servizio verso i giovani, che L' Università degli Studi "G. d'Annunzio" ha proposto una convenzione per tirocinio di formazione ed orientamento a questa Amministrazione, da svolgersi all'interno dei servizi in essere, nell'ambito del percorso di formazione-lavoro degli studenti;

CONSIDERATO che, per poter adire alla richiesta medesima, si rende necessario stipulare apposita convenzione di formazione, dalla quale si evincano i compiti del soggetto proponente e del soggetto ospitante;

VISTA la proposta di Convenzione in schema, allegata al presente atto;

CONSIDERATO inoltre che la formazione in tirocinio non comporta alcuna spesa per questa Amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998;

RITENUTO procedere alla approvazione della convenzione;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 1° Settore Affari Generali e Istituzionali, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

a voti unanimi;

### **DELIBERA**

- 1) Approvare lo schema di Convenzione dell' Università degli Studi di Chieti denominato “**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO** secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998.
- 2) Dare mandato al Dirigente 1° Settore, nell'ambito delle competenze di cui al DPR 267/2000 di provvedere alla redazione e firma, e alla indicazione dei tutor interni di servizio.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»  
CHIETI - PESCARA**

## **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e della  
Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998**

### **CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**secondo il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 142 del 25 Marzo 1998**

Convenzione n. \_\_\_\_\_ (a carico dell'Ateneo)

TRA

Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti-Pescara, con sede legale in Via dei Vestini, 31 – 66010 Chieti Scalo, C.F. 93002750698, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Paolo Sacchetta, giusta delega conferita dal Magnifico Rettore Prof. Franco Cuccurullo, con

atto Prot. n. 2597 del 16/02/2009 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Università in Via dei Vestini, Chieti Scalo

E

*Comune di Ortona (CH)* con sede Legale in (*indirizzo*) Via Cavour 1, C.F. e P.I. 00149620692, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata da....., in qualità di .....

Premesso che:

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859,

si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'Art. 5 del D.M. 142/1998, il *soggetto ospitante* si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. .... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del *soggetto promotore*. Il numero dei tirocini sarà comunque determinato dal *soggetto ospitante* sulla base delle effettive disponibilità di volta in volta verificate.

#### **Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art. 18, comma 1 lettera d) della L. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo e non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva inerenti il rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei tutor;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
  - durata dello stage in conformità dell'art. 7 del D.M. 142/98.

#### **Art. 3**

1. L'accesso alle strutture del soggetto ospitante ove si svolge il tirocinio è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo di cui all'art. 2 punto 3 sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - attenersi alle indicazioni fornite da soggetto promotore e ospitante attraverso i rispettivi tutor.
3. È consentita, con il consenso del designato dal soggetto promotore, la partecipazione del tirocinante ad attività fuori sede, presso strutture comunque espressamente identificate nel progetto formativo, affinché le stesse siano soggette ad obbligo assicurativo.
4. È consentita, per giustificati motivi, la possibilità di uno o più accordi di interruzione temporanea dello stage, previo accordo e consenso del soggetto promotore e ospitante, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale.
5. Il *soggetto promotore* si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento degli stage interrotti.
6. Tutte le eventuali proroghe della durata del tirocinio indicata nel progetto formativo sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dall'Art. 7 del decreto sopra citato.

#### **Art. 4**

1. Il *soggetto promotore* assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il *soggetto ospitante* si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata in materia di ispezione le comunicazioni obbligatorie on line di cui ai commi 1180/1185 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007).

#### **Art. 5**

La presente convenzione scadrà il 31/12/2014 alla scadenza perderà automaticamente ogni effetto salvo la possibilità di un suo rinnovo che le parti potranno eventualmente concedere.

#### **Art. 6**

La durata di ogni singolo stage sarà concordata di volta in volta tra *soggetto ospitante* e *soggetto proponente* entro i limiti massimi di durata precisati dall'Art. 7 del citato decreto e tale durata dovrà essere specificata nel progetto formativo di cui al punto 3 dell'art. 2.

#### **Art. 7**

Fa parte integrante della presente convenzione il "Progetto formativo e di orientamento" di cui all'art. 2 punto 3 che dovrà essere compilato e firmato prima dell'avvio di ciascun tirocinio in accordo tra il *soggetto ospitante* e *soggetto promotore*.

#### **Art. 8**

Il *soggetto ospitante* si impegna altresì a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore*.

**Art. 9**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente *soggetto ospitante* e *soggetto proponente*. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196.

**Art. 10**

Per ogni controversia è competente il Foro di Chieti.

..... (data)

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore  
Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Prof. Paolo Sacchetta

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante

.....

Si approva espressamente, ai sensi dell'art. 1341 C.C. la clausola di cui al punto 10 (Foro Competente).

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto promotore  
Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Prof. Paolo Sacchetta

.....

Firma e timbro del legale rappresentate del soggetto ospitante

.....